



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

17 OTT. 2017

N. 214

e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

1 NOV. 2017

di

17 OTT. 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 64 del 16 OTT. 2017

OGGETTO: Appello alla sentenza del Tribunale di Taranto sez. Lavoro n. 1304/2014 – Incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- con ricorso avanti al Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, notificato a questo Ente in data 23.05.2011, assunto al protocollo generale in pari data al n. 13276, udienza fissata per il giorno 07.03.2012, il dipendente. D.A.G., assistito e difeso dall'avv. Massimiliano Del Vecchio del Foro di Taranto e con lui elettivamente domiciliato in Taranto alla via Polibio n. 75, chiedeva che il Tribunale adito “voglia: 1) condannare il Comune di Castellaneta (TA), Codice Fiscale 80012250736, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della sopra indicata somma di € 24.562,68, oltre danno da svalutazione monetaria ed interessi legali, via via computati sulla rivalutata sorte, dal di della maturazione di ciascun singolo credito all'effettivo soddisfo, per le causali di cui alla narrativa che precede. 2) Condannare, altresì, il convenuto Ente locale, sempre in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante”.
- Il Giudice del Lavoro adito, dr. Annamaria Lastella, esaminato il ricorso, fissava per la discussione l'udienza del 07.03.2012 ordinando alle parti di comparire personalmente.
- Con deliberazione n. 22 del 09.02.2012 la Giunta Comunale stabiliva di affidare l'incarico di difendere questo Ente all'avv. Maria Maddalena Lassandro Pepe, libero professionista da Castellaneta, con studio in Via Roma n. 29.
- Con sentenza n. 1304/2014, depositata in cancelleria il 17/03/2014, il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Annamaria Lastella, rigettava la domanda attorea, con compensazione delle spese tra le parti.

Il legale di fiducia di questo Ente ha comunicato che controparte ha proposto appello alla predetta sentenza avanti alla Corte d'Appello di Lecce – Sez. Distaccata di Taranto – Magistratura del Lavoro.

CONSIDERATO che, sulla scorta delle motivazioni esplicitate dal Giudice del Lavoro in composizione monocratica nella sentenza impugnata, è necessario costituirsi nel giudizio di appello confermando l'incarico al legale di fiducia avv. Maria Maddalena Lassandro Pepe.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *"Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere"* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)" . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune....."*.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di costituirsi nel giudizio di appello alla sentenza n. 1304/2014 del Tribunale di Taranto, sez. Lavoro, in composizione monocratica, Annamaria Lastella, promosso dal dip. D.A.G. contro questo Ente avanti alla Corte d'Appello di Lecce – Sez. Distaccata di Taranto – Magistratura del Lavoro, per tutte le motivazioni contenute già svolte nel giudizio di 1° grado e per le ulteriori che il legale di fiducia vorrà esplicitare;

- 2) conferire l'incarico di legale di fiducia di questo Ente all'Avv. Maria Maddalena Lassandro Pepe, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta (TA) alla Via Roma n. 29, già difensore di fiducia di questo Ente nel giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Taranto, sez. Lavoro;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO
(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)


